



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **520**

Prot. n. S110/lv

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

**O G G E T T O:**

Disposizioni attuative dell'art. 16, comma 3 bis 1 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 e s.m.:  
progetti di investimenti comunali con accertato grado di redditività e di ritorno economico.

Il giorno **04 Aprile 2014** ad ore **08:10** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI**  
**DONATA BORGONOVO RE**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

L'articolo 7 della legge provinciale n. 25/2012 ha modificato l'articolo 16 della Legge Provinciale n. 36/1993 introducendo, con il comma 3 bis 1, la possibilità per la Provincia di anticipare trasferimenti ai comuni a valere sulle risorse spettanti agli stessi ai sensi della normativa in materia di finanza locale per finanziare progetti di investimento comunali aventi un accertato grado di redditività e di ritorno economico. A tale fine il precitato articolo 7 prevede che, per il tramite di Cassa del Trentino o della società prevista dall'art. 25 bis, comma 4 bis della L.P. n. 3/2006, possa essere disposta l'attualizzazione di risorse autorizzate sul fondo previsto dall'art. 3 bis della L.P. n. 36/1993, con successivo recupero delle stesse in rate annuali a valere sui fondi della finanza locale.

L'art. 5 della L.P. n. 16 del 9 agosto 2013 ha integrato il citato comma 3 bis 1 stabilendo che i trasferimenti da anticipare ai Comuni possono essere assegnati nei limiti dell'ammontare delle disponibilità residue del fondo di cui all'art. 11 della L.P. n. 36/93, nonché, qualora tale disponibilità non sia sufficiente, mediante anticipazione di somme a valere sugli stanziamenti per gli esercizi successivi del fondo, nei limiti del 70 per cento dell'assegnazione disposta al medesimo titolo nell'ultimo riparto.

Con il presente provvedimento si propone di definire le modalità di applicazione del citato art. 7 e, in particolare, i requisiti, anche di redditività economica, dei progetti ammissibili a finanziamento, nonché i tempi e le modalità di recupero, in quote annuali, dei trasferimenti assegnati, tenuto conto dei profili di ritorno economico dei progetti.

L'allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, definisce le modalità attuative della normativa sopra richiamata, sulle quali si è espresso il Consiglio delle Autonomie Locali, che, come risulta dal parere che si allega quale parte documentale, ha espresso delle osservazioni, accolte nel testo definitivo di cui all'allegato n. 1, tali da coordinare le modalità proposte con le previsioni contenute nel protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014 e nell'articolo 9 del Disegno di legge n. 16/2013.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 16, comma 3 bis 1 della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m.;
- visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014;
- visto il parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

## DELIBERA

1. di approvare l'allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che definisce le modalità attuative dell'articolo 16, comma 3 bis 1 della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m.

FG